



NAVE SAN ROCCO

COMUNE DI TERRE D'ADIGE
Provincia di Trento



ZAMBANA

**REGOLAMENTO
PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO
DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO
E NORME OPERATIVE PER L'AMMISSIONE
E LA FREQUENZA**

Approvato dal Commissario Straordinario con decreto n. 26 di data 28.01.2019

Art. 1
PRINCIPI GENERALI

In attuazione dell'ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato con L.P. 12.03.2002 . N. 4, il Comune di Terre d'Adige, favorisce, promuove e sostiene il servizio di nido d'infanzia al fine di garantire adeguate risposte alle esigenze delle famiglie ed al fine di favorire, nel quadro delle politiche di sostegno della famiglia, l'attività lavorativa dei genitori, consentendo l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino, come previsto dalla disciplina provinciale in materia.

L'Asilo Nido è un servizio di interesse pubblico.

Il Nido di infanzia assicura in modo continuativo, all'interno di strutture ad esso destinate ed avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione di bambini e delle bambine nella prospettiva del loro benessere psicofisico e delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico sociali.

Art. 2
PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO

In assenza di struttura propria, il Comune di Terre d'Adige promuove il servizio nelle forme e modalità previste dalla vigente normativa provinciale, meglio precisate negli articoli successivi.

Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale, in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base dei principi di sussidiarietà orizzontale e valorizzazione di soggetti privati gestori di servizi della prima infanzia, attua il servizio a mezzo di organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 della L.P. n. 4 del 2002 e sue disposizioni attuative.

In particolare il servizio sarà affidato ad organismi iscritti all'apposito Albo Provinciale, istituito dalla Giunta Provinciale con provvedimento n. 839 di data 16.04.2004 e s.m., in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1891, di data 01.08.2003 e s.m., per i quali è prevista l'ammissione al fondo per specifici comunali, di cui alla L.P. 15.11.1993 n. 36 e s.m., per il finanziamento dei servizi educativi per la prima infanzia.

L'individuazione della cooperativa sociale o di utilità sociale non lucrativa, sarà effettuata mediante procedure concorrenziali, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme provinciali di settore vigenti e dagli atti di indirizzo dell'amministrazione comunale.

Il servizio sarà regolamentato da specifica convenzione, disciplinante gli accordi con la cooperativa affidataria, nonché le modalità ed i costi di fruizione del servizio stesso.

Art. 3
CONVENZIONE FRA COMUNI

Il Comune potrà altresì stipulare apposite convenzioni con comuni vicini che metteranno a disposizione posti nelle strutture di loro proprietà.

Art. 4
OGGETTO DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI

La Giunta comunale accerta annualmente il numero dei posti disponibili, sulla base delle convenzioni sottoscritte con gli enti di cui agli artt. 2 e 3.

I posti a disposizione saranno assegnati con le modalità e condizioni di cui agli articoli seguenti.

AMMISSIONE AL SERVIZIO

ART. 5 DISCIPLINA DELLE AMMISSIONI

Nel limite dei posti disponibili hanno diritto ad usufruire del servizio Asilo Nido i bambini che hanno compiuto il terzo mese di vita, che non hanno superato il trentaseiesimo salvo quanto disposto al successivo comma 2, e che sono residenti con i genitori nel Comune di Terre d'Adige.

I bambini, una volta ammessi, hanno titolo a frequentare l'Asilo Nido fino al compimento del terzo anno d'età, con la precisazione che la dimissione verrà effettuata il 31 agosto dell'anno in cui il bambino raggiunge il limite massimo di età (tre anni).

Nel caso in cui il bambino compia il terzo anno successivamente al 31 agosto può proseguire con la frequenza, previo rinnovo della domanda nei termini stabiliti, fino al 31 dicembre. Dal primo di gennaio l'utente risulta dimesso d'ufficio.

Al fine di garantire una presenza significativa nel servizio, il bambino che sia ammesso a frequentare il Nido deve poterlo frequentare per un periodo non inferiore a quattro mesi, nel caso contrario non potrà essere ammesso. Per le domande relative ad un periodo superiore ai quattro mesi che però di fatto si traducono in una frequenza inferiore al citato periodo, il Comune provvederà al recupero della differenza fra i costi effettivi e la retta versata, salvo ricorrano gravi motivi di salute debitamente certificati.

Art. 6 DOMANDE DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda di ammissione all'Asilo Nido i genitori dei bambini con almeno un mese di vita. Le domande di iscrizione vengono raccolte in ogni momento dell'anno.

I modelli per la compilazione della domanda di iscrizione all'Asilo Nido sono rilasciati dal Comune di Terre d'Adige ed al medesimo devono essere riconsegnati corredati dalla documentazione probante le dichiarazioni prestate. Per i cittadini stranieri deve inoltre essere allegata copia del regolare permesso di soggiorno.

I richiedenti saranno convocati e saranno tenuti a presentarsi personalmente qualora la domanda presentata risulti incompleta. L'eventuale mancato completamento della domanda sarà causa di esclusione dalla graduatoria.

Nel caso di particolari situazioni familiari che comportino priorità per l'accesso di cui all'art. 10, alla domanda dovrà essere allegata opportuna relazione – proposta del Servizio sociale. Qualora inoltre vi sia una partecipazione nella copertura delle quote a carico della famiglia da parte del predetto servizio la domanda risulterà completa solo in presenza del formale atto di assunzione della relativa spesa.

Art. 7 MODALITA' DI AMMISSIONE

Per tutte le domande, viene redatta un'unica e specifica graduatoria, relativa a tutte le strutture disponibili, salvo non ricorrano le condizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 8.

L'assegnazione dei posti disponibili viene effettuata nell'ordine determinato da detta graduatoria, formulata sulla base dei criteri di cui al successivo art. 8

Ad avvenuta assegnazione del posto, per concludere il procedimento di ammissione è necessario che la domanda venga integrata, entro i termini comunicati, con la seguente documentazione:

a) certificato di vaccinazione del bambino (solo per le nuove iscrizioni);

b) ricevuta dell'avvenuto versamento di Euro 100,00 quale quota di anticipo tariffario, che sarà decurtato dalla prima retta (solo per le nuove iscrizioni).

Gli utenti ammessi al servizio possono rinunciare in ogni momento alla fruizione del medesimo con le modalità disposte dal successivo art. 11.

Per i posti che si rendono disponibili per rinuncia o per eventuali dimissioni dal Nido nel corso dell'anno educativo, l'accettazione deve essere effettuata entro il termine di 48 ore dalla comunicazione telefonica agli interessati.

Dopo l'accettazione del posto, il responsabile del procedimento comunica la data di ammissione all'asilo nido a partire dalla quale inizia la fase di inserimento.

Art. 8 GRADUATORIA DI AMMISSIONE

La graduatoria di ammissione, formulata in base alla data di protocollo della domanda, viene aggiornata contestualmente alla presentazione di nuove domande (che peraltro potranno essere presentate non prima del compimento del 1° mese di vita del bambino), alla rinuncia di utenti già iscritti, alla dimissione dall'asilo nido per conclusione del ciclo di frequenza, ovvero al raggiungimento del limite di età per l'ammissione, previsto dal precedente art. 7.

In sede di formulazione della graduatoria, conseguentemente all'approvazione del presente Regolamento, si terrà conto delle richieste già presentate per l'ammissione al servizio nido.

La graduatoria non sarà disposta solo nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti inferiore ai posti disponibili.

Art. 9 VALIDITA' TEMPORALE ED UTILIZZO DELLE GRADUATORIE ORDINARIE

La graduatoria viene utilizzata per determinare l'ordine di ammissione dei bambini al Nido in relazione ai posti disponibili.

La graduatoria è inoltre utilizzata ad esaurimento per sopperire ad eventuali rinunce alla fruizione del servizio o comunque in presenza di posti liberi.

Art. 10 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AI FINI DELLA GRADUATORIA

Vengono ammessi alla frequenza dell'Asilo Nido, indipendentemente dalla posizione nella graduatoria, secondo le seguenti priorità:

Priorità 1:

i bambini che vivono in condizioni ambientali e sociali o per impedimento fisico grave di un genitore, che compromettano la loro integrità psico-fisica e l'inserimento al Nido venga valutato elemento necessario al progetto di tutela dal Servizio Sociale (giustificata da opportuna relazione – proposta) e casi di affidamento educativo – assistenziale.

Priorità 2:

bambini che presentino minorazioni fisiche o psichiche. La situazione di handicap dovrà essere attestata da idonea documentazione medica rilasciata da struttura riconosciuta competente in materia.

Art. 11 RINUNCE

La mancata presentazione, nei termini previsti, della documentazione di cui al 3° comma dell'art. 7, viene intesa come rinuncia al posto, con conseguente decadenza dalla graduatoria.

Nel caso di mancata accettazione di posti che si rendono liberi nel corso dell'anno educativo, la famiglia potrà rinunciare per una volta mantenendo la medesima posizione nella graduatoria. La seconda rinuncia, come la rinuncia del posto all'inizio dell'anno educativo, comporterà invece la collocazione all'ultimo posto in graduatoria.

FRUIZIONE DEL SERVIZIO

Art.12

SERVIZIO ORDINARIO

La frequenza e la fruizione del servizio da parte dei bambini ammessi, sarà determinata in base ai criteri stabiliti dalla struttura cui sono stati assegnati.

Art. 13

INSERIMENTO

L'inserimento del bambino avviene con la presenza del genitore o di una persona per lui significativa, secondo tempi e modi concordati tra famiglia e Asilo Nido.

In considerazione della delicatezza dell'inserimento la presenza del genitore al Nido viene richiesta di norma per due settimane (periodi differenziati potranno essere concordati dalla Coordinatrice con i genitori).

L'accettazione di bambini è accompagnata di norma da un colloquio educatore – genitore ed è subordinata alla presentazione della prescritta documentazione sanitaria.

Art. 14

FREQUENZE ED ASSENZE

La frequenza all'Asilo Nido deve avere carattere di continuità. Non vengono accolte domande di iscrizione per periodi inferiori a quattro mesi.

Le assenze ingiustificate che si prolungano per periodi superiori a quindici giorni possono dar luogo alla esclusione del servizio previo accertamento da parte della Coordinatrice, attraverso un contatto con i genitori, delle motivazioni dell'assenza.

L'interruzione temporanea della frequenza (periodo estivo, altri periodi e per qualsiasi motivo) richiesta dalla famiglia comporta l'addebito dell'intera retta di frequenza. In tali casi non è accordabile la modifica di orario volta alla riduzione della retta.

Art. 15

ORARIO DI FREQUENZA

L'orario di frequenza sarà concordato con la struttura di assegnazione, sulla base delle norme organizzative interne alla stessa.

Art. 16
DIMISSIONI DAL SERVIZIO

Il ritiro dall'Asilo nido deve essere sempre comunicato per iscritto, da parte dei genitori del bambino, al Comune di Terre d'Adige con un preavviso di almeno 30 giorni.

Tale termine non si applica solo nel caso in cui il ritiro sia dovuto a gravi motivi di salute debitamente certificati.

Qualora il termine stabilito non venga rispettato sarà addebitata all'utente la retta di frequenza rapportata ai giorni di mancato preavviso.

Art. 17
CONTRIBUZIONI

Gli utenti dell'Asilo Nido sono tenuti a corrispondere le rette di frequenza stabilite dal Comune di Terre d'Adige determinate in base alla situazione economico-patrimoniale della famiglia come risultante dal modello ICEF approvato con provvedimento comunale e sulla base della delibera della Giunta Provinciale n. 262 del 17.02.2011.

La retta di frequenza si compone di una quota fissa mensile e di una quota giornaliera.

La quota fissa viene ridotta al 50% nei casi in cui la fruizione del servizio decorra dal 16° giorno del mese, ovvero la medesima si concluda nei primi 15 giorni del mese. Essa non è inoltre dovuta per i periodi di chiusura dell'Asilo Nido.

La quota giornaliera deve essere corrisposta considerando le giornate di effettiva presenza del bambino al Nido.

Per facilitare la gestione amministrativa l'ufficio, salvo diverse indicazioni, provvederà ad intestare la documentazione al genitore con il cognome uguale a quello del bambino.

Il pagamento della retta avviene in via posticipata ed il termine è fissato il giorno 27 del mese successivo a quello di frequenza.

In caso di mancata regolarizzazione del pagamento, l'utente viene invitato a provvedere al saldo entro cinque giorni dalla data di ricezione del sollecito con il quale si comunica inoltre l'avvio della procedura per la dimissione d'ufficio. Il mancato versamento comporta l'esclusione dal servizio a tutti gli effetti ed il Comune provvederà alla riscossione coattiva del credito. In deroga a tale disposizione, è consentita la regolarizzazione dei pagamenti anche entro la successiva scadenza mensile, qualora il mancato pagamento sia imputabile unicamente a disguidi bancari documentati.

Nel caso in cui si ripetano mancate regolarizzazioni di pagamento, all'utente con la nota e le modalità di cui al comma precedente viene richiesto il versamento di tutte le pendenze maturate a quel momento.

Per gli utenti che non hanno autorizzato l'addebito automatico in conto (R.I.D.), fatta salva la prima mensilità, come pure nel caso di sollecito, verrà addebitato a titolo di rimborso delle maggiori spese amministrative un importo pari ad Euro 5,00.

La concessione di eventuali esoneri dal pagamento della contribuzione dovuta, concessi in applicazione delle specifiche norme in vigore, è subordinata all'assunzione di formali atti di impegno, da parte del Comune di Terre d'Adige, a corrispondere al Comune di Terre d'Adige l'ammontare del contributo dal cui pagamento l'utente potrebbe essere esonerato.

INDICE

Articolo 1 - Principi Generali

Articolo 2 - Promozione e sostegno del servizio

Articolo 3 - Convenzione fra Comuni

Articolo 4 - Oggetto delle seguenti disposizioni

Articolo 5 - Disciplina delle ammissioni

Articolo 6 - Domande di ammissione

Articolo 7 - Modalità di ammissione

Articolo 8 - Graduatoria di ammissione

Articolo 9 - Validità temporale ed utilizzo delle graduatorie ordinarie

Articolo 10 - Criteri per l'assegnazione dei punteggi ai fini della graduatoria

Articolo 11 - Rinunce

Articolo 12 - Servizio ordinario

Articolo 13 - Inserimento

Articolo 14 - Frequenze ed assenze

Articolo 15 - Orario di frequenza

Articolo 16 - Dimissioni dal servizio

Articolo 17 - Contribuzioni

Approvato dal Commissario Straordinario con decreto n. 26 di data 28.01.2019

Il Segretario comunale
f.to dott. Adriano Bevilaqua